

SE NF. 17237/19

REP. 17937/19

TRIBUNALE DI ROMA
XIII SEZ. CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, d.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 81019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'udienza del 11.9.2019 promossa

DA

Z. M. - CF: [redacted]
elettivamente domiciliato in Roma Via G. S. n. [redacted] presso lo studio dell'avv. A. C., rappresentante e difensore come da mandato a margine dell'atto introduttivo di primo grado

APPELLANTE

CONTRO

U. A. S. - C.F. [redacted]
elettivamente domiciliata in Roma Via C. Mirabello n. 17 presso lo studio degli avv. Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri, rappresentanti e difensori giusta delega a margine della comparsa di costituzione

APPELLATA

Oggetto: appello risarcimento danni da sinistro stradale ex art 149 Dlgs 209/2005

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Z. M. - in qualità di proprietario del mezzo M. S. con tg [redacted] - ha impugnato la sentenza di rigetto del g.p. n. 22052/2015 alla domanda ivi formulata ex art 149 cda di risarcimento del danno riportato dal proprio veicolo assicurato U. ha chiesto la riforma della decisione nel merito ritenendo provata la dinamica del sinistro, la responsabilità del conducente/proprietario del veicolo antagonista M. F. con condanna della Compagnia al pagamento delle spese di riparazione non riconosciute dal g.p pari ad € 1.391,00 comprensivi di danno da fermo tecnico.

Si è costituita la U. resistendo.

La causa -istruita con al produzione documentale- veniva infine decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti alla udienza del 11.9.2019 ove le parti hanno rinunciato alla concessione dei termini ex art 190 cpc.

WDF

Nel merito l'appello deve essere respinto con declaratoria di nullità della sentenza impugnata.

Invero l'attore ha incardinato il giudizio ex art 149 cda nei confronti della Compagnia assicurativa del proprio mezzo in indennizzo diretto, asserendo la esclusiva responsabilità del veicolo antagonista di proprietà e condotto da M. [redacted] F. [redacted]

Ebbene un recente arresto della suprema Corte ha definitivamente chiarito come "nella procedura di risarcimento diretto ex art 149 cda vi è il litisconsorzio necessario del responsabile civile sussistendo le stesse finalità individuate dalla giurisprudenza in ordine all'art 23 della L. n. 990 del 1969 e quindi nel sistema che prevede l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile. Infatti l'azione diretta non è originata dal contratto assicurativo ma dalla legge che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l'esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e trovare giustificazione in esso assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile civile nel rispondere della pretesa risarcitoria" (Cass n.21896/17).

Nel caso di specie dunque non essendo stato citato in 1° il responsabile civile (M. [redacted] e non essendo stato integrato il contraddittorio con tale litisconsorte necessario iussu iudicis in 1°, la sentenza deve dichiararsi affetta da nullità insanabile, vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. n. 13850/07).

La causa dunque deve essere rimessa al giudice di prima grado ex art 354 cpc, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto ex art 353 cpc.


Spese del presente grado compensate, atteso l' anteriorità del giudizio (2014) rispetto all'orientamento della Corte di Cassazione sopra richiamato.

PQM

Definitivamente pronunciando sulla sentenza del g.p. n. 22052/2015 del giudice di Pace disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- dichiara la nullità della sentenza e rimette la causa dinnanzi al g.p in diversa composizione;
- assegna alle parti termine di legge per la riassunzione;
- compensa le spese di giudizio;
- dà atto che nei confronti di Z. [redacted] M. [redacted] si applica l'art 13 comma 1 quater del Tu spese di giustizia.

Roma 11.9.2019


Roma 11/09/19

Il giudice
Maria Lavinia Farfelli

